

## **CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO**

### **PER GLI UTENTI DELLO STADIO “NEREO ROCCO” DI TRIESTE E PER I SOSTENITORI DELL’ U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.**

L’U.S. Triestina calcio 1918 (di seguito per brevità “il Club”) ha elaborato e adottato un Codice Etico di comportamento indirizzato sia agli aderenti al programma “TESSERA DEL TIFOSO” con relativa sottoscrizione di “TESSERA DI ABBONAMENTO” e “FIDELITY CARD” (di seguito per brevità “i fidelizzati”) sia agli spettatori che assisteranno alle partite acquistando il singolo tagliando che si svolgeranno presso lo stadio “NEREO ROCCO” di Trieste (di seguito per brevità “lo stadio”)

#### **Premessa**

Obiettivo del Club è legarsi a sostenitori che condividono e promuovono l’etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.

Il presente Codice delinea le aspettative generali del Club verso i tifosi auspicando che si facciano portavoce dei valori promossi dallo stesso.

Lo stadio è un luogo aperto al pubblico in cui il Club organizza eventi sportivi, subordinando l’accesso dei propri sostenitori all’accettazione esplicita delle disposizioni del “Regolamento d’Uso” dello stadio e quelle contenute nel presente “Codice Etico di Comportamento”, che sono quindi da ritenersi vincolanti.

E’ data pubblicità al presente Codice Etico di Comportamento ed al Regolamento d’Uso dello stadio tramite affissione 1) in tutti i punti vendita autorizzati (consultabili sul sito [www.ustriestinalcalcio1918.it](http://www.ustriestinalcalcio1918.it)); 2) all’interno dello stadio; 3) con la pubblicazione sul sito della società sportiva all’indirizzo [www.ustriestinalcalcio1918.it](http://www.ustriestinalcalcio1918.it); 4) con attività all’uopo promosse dall’ufficio SLO della società.

La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente Codice Etico potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in

cui si è verificata l'infrazione.

Rimangono ferme le conseguenze previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).

❖ *Art.1 Principi generali.*

Il Codice Etico del Club enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di reati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D. Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.

❖ *Art. 2 Impegno sociale e condivisione del progetto*

Il Club è consapevole dell'importanza del calcio e di quella dei suoi valori, quali la socializzazione, l'aggregazione, il rispetto dell'altro, l'integrazione sociale, il riconoscimento del merito anche nell'accezione di valore dell'avversario, nello sviluppo delle relazioni sociali ed in quello educativo dei bambini che intraprendono una disciplina sportiva. La società incoraggia i propri tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare gli appassionati di questa competizione ed in particolare i giovani allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico, godibile e spettacolare.

Il Club si impegna perciò a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile sia nel corso degli incontri sportivi sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra.

I sostenitori del Club, in ossequio ai principi generali sopra evidenziati, si impegnano nel supportare la squadra a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell'avversario, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà il Club.

I sostenitori del Club si impegnano, inoltre, all'osservanza del regolamento d'uso dello stadio in vigore nella stagione sportiva di riferimento, nonché al rispetto della figura dello steward presente nell'impianto sportivo dei rappresentanti della società e dei giocatori.

In occasione delle trasferte, i sostenitori si impegnano a rapportarsi con l'ufficio SLO (*Supporter Liaison Officer*) del Club il cui compito precipuo è quello di garantire la comunicazione tra i Club calcistici e le tifoserie al fine di migliorare le relazioni intercorrente tra gli stessi e permettere ai propri tifosi di vivere anche in trasferta un'esperienza indimenticabile.

❖ *Art. 3 Destinatari del Codice Etico*

Il Codice Etico di Comportamento è vincolante per tutti i fidelizzati; agli stessi verrà consegnata la *fidelity card* che avrà anche contenuti commerciali e promozionali. Il Codice è altresì vincolante per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica e/o riceveranno a qualunque titolo un biglietto anche gratuito per la partecipazione alla manifestazione sportiva.

Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice crea un grave danno all'immagine ed alla reputazione della società e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.

❖ *Art. 4 Sospensione del gradimento*

Il Club in caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione dei principi sopra indicati e/o del regolamento d'uso dello stadio, che qui in calce viene integralmente riportato, ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal tifoso con la società sportiva, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi l'ingresso all'impianto sportivo.

I rimedi previsti per i casi di infrazione del presente sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso in violazione dei principi sopra delineati, con l'obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l'immagine ed il prestigio del Club che a tal fine valuterà:

- 1) la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- 2) la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
- 3) precedenti inadempimenti;
- 4) eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.

LEGGENDA: ● SANZIONE OPZIONALE ● SANZIONE MINIMA ● SANZIONE MASSIMA

INFRAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	ESPUL- SIONE EVENTO	RICHIA- MO SCRITTO	SO- SPEN- SIONE/ NON CON- TRAT- TAZIO- NE 3 GARE	SO- SPEN- SIONE/ NON CON- TRAT- TAZIO- NE 6 GARE	SO- SPEN- SIONE /NON CON- TRAT- TA- ZIONE 1 CAM- PIO- NATO	SO- SPEN- SIONE/ NON CON- TRAT- TA- ZIONE 3 CAM- PIONA- TI	RE- VOCA
Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme.	●	●					●
Travisamento o alterazione propria identità.	●	●		●			
Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulla persone atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati.	●	●			●		
Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso.	●						
Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso. Stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni.	●						
Introduzione di materiali vietati.	●	●	●				

Introduzione di materiali pericolosi	●	●		●			
Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici.	●	●		●			
Introduzione e utilizzazione di di telecamere a fini professionali.	●	●					
Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori.	●	●				●	
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva.	●	●	●				
Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS.	●	●	●				
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro.	●	●					
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti-	●	●		●			

Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio.	●	●					
Ogni ulteriore comportamento che configura reato.	●	●					●
Ogni comportamento che possa ledere l'immagine della società.	●	●			●		
Promovimento di azioni legali contro la società	●	●					●
Condotte violente nei confronti del personale steward, delle Forze dell'ordine e della società.	●				●		●

❖ Art. 5 Accertamento Inadempimento

Il Club, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti.

Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- ✓ le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
- ✓ la percezione diretta del personale steward in servizio, dei componenti dell'ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
- ✓ le informative della POLIZIA GIUDIZIARIA\ DIGOS;
- ✓ ogni altro elemento oggettivo.

❖ *Art. 6 Conseguenze a carico del fidelizzato per i casi di inadempimento al Codice Etico (di seguito , per brevità “sanzioni”)*

6.1) Esclusione dall'evento.

L'esclusione del tifoso dallo stadio è un rimedio esperibile dal personale steward, dal delegato per la sicurezza e/o dal suo vice e dai componenti dell'ufficio SLO;

6.2) Richiamo scritto.

Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto il richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l'esclusione da 1 (una) partita.

6.3) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n.3 (tre)\n.6 (sei) partite.

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizione sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, coppe europee e coppe nazionali;

6.4) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 1 (uno) campionato.

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuino meno di 6 (sei) partite, il Club si riterrà libera di sospendere l'accesso all'impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nel campionato successivo, anche in competizioni calcistiche diverse dal campionato di Lega.

6.5) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 3 (tre) campionati.

La sospensione si intende disposta anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.

6.6) Revoca.

La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. La revoca investe l'anno solare e non le stagioni sportive. L'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato calcistico di di Lega.

❖ *Art. 7 Irrogazione sanzione*

Il richiamo, la sospensione e/o la revoca verranno disposte dallo SLO del Club entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e/o dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazio-

ne. Nell'atto dell'irrogazione della sanzione sarà onere del Club indicare la possibilità di fare revisione e/o opporre impugnazione indicandone i modi e le tempistiche.

Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova; il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato.

L'utente sanzionato con l'esclusione dall'evento, sospensione e/o revoca dell'accesso all'impianto sportivo non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto e/o abbonamento, inoltre perderà le agevolazioni commerciali legate al progetto di fidelizzazione.

❖ *Art. 8 Accesso agli atti.*

Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede del Club o all'indirizzo PEC del Club medesimo ([unionesportivatriestinacalcio1918@legalmail.it](mailto:unionesportivatriestinacalcio1918@legalmail.it)).

❖ *Art. 9 Impugnazione Sanzioni.*

9.1) In caso di richiamo e di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per n. 3/ n.6 partite il trasgressore può chiedere la revisione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede del Club od all'indirizzo PEC della società medesima ([unionesportivatriestinacalcio1918@legalmail.it](mailto:unionesportivatriestinacalcio1918@legalmail.it).) entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione. Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà addurre le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione del Club.

La decisione sul punto da parte del Club, che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dal pervenimento della richiesta di revisione è inoppugnabile.

L'audizione si svolgerà presso la sede del Club alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Il procedimento di revisione sospende gli effetti della sanzione comminata.

9.2) Avverso le ulteriori sanzioni di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per n.



1\ n.3 campionato\ i e revoca il trasgressore può chiedere la rivalutazione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede del Club o all'indirizzo PEC dello stesso (unionesportivatriestinacalcio1918@legalmail.it) entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione.

L'audizione si svolgerà presso la sede del Club alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

La decisione sul punto da parte del Club dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) e potrà essere impugnata avanti l'Associazione Nazionale Delegati per la Sicurezza (A.N.DE.S.), con sede legale in Verona, Via Rovereto n. 22.

L'impugnazione dovrà essere proposta tramite raccomandata a/r da inoltrarsi alla sede di A.N.DE.S o alla PEC dell'associazione medesima ([associazioneandes@pec.it](mailto:associazioneandes@pec.it)) entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del provvedimento della società.

La decisione di A.N.DE.S, che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione dell'impugnazione, è irrevocabile.

Il Club si riserva il diritto di partecipare alla fase di impugnazione tramite un proprio delegato, anche attraverso la presentazione di memorie di replica.

L'impugnazione presentata ad ANDES non sospende gli effetti dell'irrogazione della sanzione. All'intero procedimento si applicano le norme e in materia di astensione e ricusazione previste dal c.p.c.

♦ *Art. 10 Privacy*

Il Club assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. modifiche e Regolamento UE).

Si allega informativa sulla privacy.

Trieste, il .....

- Il sottoscrittore -

Con la sottoscrizione del presente codice l'aderente al progetto di fidelizzazione è consapevole che potrà essere escluso da una o più partite casalinghe del Club anche in deroga a quanto stabilito dal contratto di abbonamento.

Trieste, il .....

- Il sottoscrittore -